L'Amministratore Delegato

DETERMINA DI DIFFERIMENTO DEL

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Oggetto: Contratto per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/08 - CIG B4BEC4961 - Autorizzazione al differimento del termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

in base ai poteri conferiti con delibera del Consiglio di amministrazione del 16.06.2026

- visto il d.lgs. 28 marzo 2023, n.36 recante *Codice dei contratti pubblici* (d'ora in poi anche Codice), alle cui disposizioni Equitalia Giustizia SpA (d'ora in poi anche Società) è soggetta in quanto organismo di diritto pubblico secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1 del Codice ed applicabile *ratione temporis* all'affidamento in oggetto;
- visto l'art. 120, comma 5, del d.lgs. 36/2023, secondo il quale sono sempre consentite, indipendentemente dal loro valore, le modifiche non sostanziali, fermo restando che la modifica non deve alterare considerevolmente la struttura del contratto o l'operazione economica sottesa; il successivo comma 6 individua le condizioni in presenza delle quali una modifica deve essere considerata sostanziale;
- vista la determina a contrarre e di affidamento n.75/2024 del 12.12.2024 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio in oggetto al Dottor Vincenzo Galassi con Studio in Roma, Via Valdagno n. 52 codice fiscale GLSVCN52E30H501V, P.IVA 04701370589;
- visto il contratto Rep.n.23/2024 sottoscritto tra Equitalia Giustizia S.p.A. e il Dottor Vincenzo Galassi, avente durata di ventiquattro mesi decorrenti dal 12.12.2024 per un importo pari ad euro 12.807,00, oltre IVA;
- vista la relazione istruttoria del RUP prot. n. EQUIGIU.EQUIGIU.REGISTRO UNICO.00136839.21-09-2026.I, con la quale sono state rappresentate le circostanze che hanno inciso sulla programmazione delle attività e proposta la fissazione del nuovo termine al 31.03.2027;
- con comunicazione del 21/09/2026 acquisita agli atti della Società con prot. EQUIGIU.EQUIGIU.REGISTRO UNICO.136841.21-09-2026-I, il Dottor Vincenzo Galassi ha confermato la disponibilità a svolgere le prestazioni dedotte in contratto sino al 31.03.2027, agli stessi prezzi, patti e condizioni;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- dall'esame dell'effettivo andamento del rapporto contrattuale e del fabbisogno di prestazioni registrato nel corso dell'esecuzione, è emerso che alla scadenza del periodo originariamente previsto residuerà una quota dell'importo massimo contrattuale non ancora utilizzata, pari a euro 5.104,00, oltre IVA;
- l'importo residuo sopra indicato è sufficiente a garantire l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto almeno sino al 31.03.2027;
- il nuovo termine contrattuale, indicato nella relazione con la quale il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha rappresentato la necessità di differire il termine di ultimazione delle prestazioni contrattuali, appare congruo;

DATO ATTO CHE

- permane, senza soluzione di continuità, l'esigenza di assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento delle funzioni di medico competente previste dal d.lgs. 81/2008;
- dalla relazione del RUP risulta che l'estensione temporale del contratto in corso non comporta l'affidamento di prestazioni nuove, ulteriori o diverse rispetto a quelle comprese nell'oggetto originario del contratto, né determina alcuna modifica delle modalità di esecuzione, degli standard qualitativi, delle condizioni contrattuali o dei corrispettivi unitari convenuti;
- la prosecuzione del rapporto sino al 31.03.2027 avverrà esclusivamente entro il limite della capienza economica residua del contratto, senza incremento del corrispettivo complessivo massimo e senza ulteriori oneri a carico della Stazione appaltante;
- il differimento del termine di ultimazione non comporta l'affidamento di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già comprese nel contratto, né l'incremento del corrispettivo contrattuale, né l'alterazione della natura generale del contratto e dell'equilibrio economico dell'operazione;

RITENUTO CHE

- la modifica in esame non presenta carattere sostanziale ai sensi dell'art. 120, commi 5 e 6, del D.Lgs. 36/2023, in quanto:
 - non introduce condizioni che, ove previste nella procedura iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi, l'accettazione di un'offerta diversa o la partecipazione di ulteriori operatori economici, tenuto conto del limitato periodo aggiuntivo, dell'assenza di incremento dell'importo massimo contrattuale e della completa invarianza delle prestazioni e delle condizioni economiche;
 - non modifica l'equilibrio economico del contratto a favore dell'affidatario, poiché non determina alcun aumento del corrispettivo massimo, alcuna revisione dei prezzi o dei corrispettivi unitari, né il riconoscimento di compensi, indennizzi o utilità ulteriori rispetto a quanto originariamente pattuito;
 - non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto, restando immutati l'oggetto, la natura delle prestazioni, i destinatari del servizio, le modalità di esecuzione e il relativo perimetro funzionale;
 - non comporta alcuna sostituzione del contraente originario;
 - non determina l'elusione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, essendo l'estensione temporalmente circoscritta sino al 31.03.2027 e funzionale esclusivamente all'utilizzo della capienza economica residua per l'esecuzione delle medesime prestazioni già affidate, entro il limite massimo originariamente autorizzato;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e sulla base della relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto prot. n. EQUIGIU.EQUIGIU.REGISTRO UNICO.00136839.21-09-2026.I, la modifica non sostanziale del contratto consistente nel differimento del termine finale di esecuzione, entro la capienza economica residua e senza incremento dell'importo massimo contrattuale, dal 12.12.2026 al 31.03.2027;

Equitalia Giustizia S.p.A.
Viale di Tor Marancia, 4
00147 - Roma

www.equitaliagiustizia.it
Capitale Sociale € 10.000.000 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
C.F. e P.I. 09982061005 - Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze

3. di approvare la conseguente formalizzazione del differimento mediante apposito atto aggiuntivo al contratto Rep.n.23/2024, da sottoscrivere con l'operatore economico;

4. di dare atto che il differimento ha a oggetto esclusivamente il termine per il completamento delle prestazioni già previste dal contratto e non comporta l'affidamento di prestazioni nuove, ulteriori o diverse;

5. di dare atto che restano invariati il CIG, l'oggetto contrattuale, il corrispettivo, gli obblighi dell'operatore economico e ogni altra condizione del contratto non espressamente modificata dal conseguente atto aggiuntivo;

6. di dare atto che il differimento del termine non attribuisce all'operatore economico alcun diritto all'integrale utilizzo della capienza residua, essendo i corrispettivi riconosciuti esclusivamente per le prestazioni effettivamente richieste e regolarmente eseguite;

7. di confermare il sig. Francesco Gianni quale Responsabile Unico del Progetto per le attività connesse all'esecuzione del contratto e all'attuazione della presente determina, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'Allegato I.2 al medesimo decreto;

8. di disporre la trasmissione della presente determina alle strutture aziendali interessate, per i conseguenti adempimenti.

L'Amministratore delegato
Lucio Calce
[firmato digitalmente]
LUCIO CALCE
29.09.2026 08:29:22 GMT+02:00

Equitalia Giustizia S.p.A.
Viale di Tor Marancia, 4
00147 - Roma

www.equitaliagiustizia.it
Capitale Sociale € 10.000.000 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
C.F. e P.I. 09982061005 - Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze